

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4313 del 27/08/2018
Oggetto	RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE E SCARICO. PROC. CODICE FEPPT449/16RN01, COMUNE DI FERRARA (FE) - RICHIEDENTE BECCATI ANGELO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4439 del 21/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE E SCARICO. PROC. CODICE FEPPT449/16RN01, COMUNE DI FERRARA (FE) - RICHIEDENTE BECCATI ANGELO

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775;
- la Legge 5 gennaio 1994 n.37;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi ed in particolare l'art. 3 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e smi che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24, in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi, in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico,

-la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con cui si stabilisce che la Regione esercita le funzioni in materia di demanio idrico tramite l'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

-le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015 e n.453/2016;

Premesso che:

-la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 140 e 141 della L. R. n. 3/1999 e smi, esercitava le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo, risorse idriche e forestali, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998 mediante i Servizi tecnici di bacino, determinando e introitando i canoni inerenti alle relative concessioni;

-inoltre con la L. R. n. 7/2004 e relative Delibere di Giunta Regionale la Regione Emilia-Romagna aveva provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

-per effetto della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e della D.G.R. 453/2016, dal 1 maggio 2016, le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono state conferite alle Strutture territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica sono conferite all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;

Viste:

-la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano n. 14100 del 04/10/2005 (Prat. n. FE04T0075) con la quale si rilasciava concessione al Sig. Angelo Beccati nato a Portomaggiore (FE) il 10/12/26 C.F.: BCCNGL26T10G916M, per occupazione di aree demaniali con rampa carrabile e manufatto per scarico in destra del Po di Volano, via Comacchio 739, località Cocomaro di Cona nel Comune di Ferrara, aree censite catastalmente al Foglio 234 mappale 103 (fronte), del Comune medesimo, con scadenza il 03/10/2017;

-l'istanza presentata in data 17/10/2016, assunta al protocollo PGFE/2017/11822 - pratica n. FET040075/17RN01, dal

concessionario Sig. Angelo Beccati C.F. BCCNGL26T10G916M, con la quale viene richiesto il rinnovo della sopra citata concessione demaniale per occupazione di un'area del demanio idrico con rampa carrabile come unico accesso alla proprietà e con manufatto di scarico per acque depurate, sita in destra del Po di Volano, via Comacchio 739 in Comune di Ferrara, area censita catastalmente al Foglio 234 mappale 103 (fronte), del Comune medesimo;

-la richiesta di pareri effettuata dalla competente SAC, con prot. PGFE/2018/3280 del 16/03/2018 all'ARSTPC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ed al Comune di Ferrara, a fini ambientali, urbanistici e paesaggistici;

Dato atto:

-della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 67 del 21/03/2018 e dell'assenza di opposizioni o osservazioni nel termine di 30 (trenta) giorni;

-del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 903 del 19 marzo 2018 dalla sopra citata ARSTePC - Servizio Area Reno e Po di Volano, protocollato presso la competente SAC in data 20/03/2018 con prot. PGFE/2018/3364, espresso in senso favorevole con prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-della sottoscrizione della bozza di concessione comprensiva del relativo disciplinare tecnico accettata per presa visione a firma del concessionario in data 07/08/2018;

Considerato che:

-l'importo relativo alle spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto è stabilito in € 75,00 ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.,

-il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della citata L.R. 7/2004 e s.m.i., della DGR 913/2009 che ha effettuato una riduzione del canone per le rampe carrabili costituenti unico accesso alla proprietà e della D.G.R. 469/2011 che ha ridefinito i canoni per gli scarichi in base al diametro del tubo, è definito in € 206,85, comprensivo della rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT, da applicarsi a partire dal 2016, ai sensi dell'art. 8 della

L.R. n. 2/2015 e fatti salvi eventuali aggiornamenti o rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR;

-il deposito cauzionale a suo tempo quantificato, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, in € 275,00 nella determinazione n. 11400/2005, è stato versato sul ccp n. 00367409 in data 29/06/2005 dal concessionario. Tale cauzione di € 275,00 rimarrà depositata a garanzia del presente titolo concessorio;

-a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 11400/2005, il Sig. Angelo Beccati risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione fino alla data della sua scadenza 03/10/2017, ma è tenuto al pagamento del canone residuo per il periodo 04/10/2017 - 31/12/2017, pari ad € 49,98 comprensivo degli interessi di legge e delle rivalutazioni ISTAT per una somma di € 0,11;

-il sig. Angelo Beccati è tenuto altresì al pagamento del canone relativo all'annualità 2018 e valido fino al 31/12/2018, giusto quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 2/2015, che afferma che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico sono dovuti per anno solare, comprensivo degli interessi legali dovuti pari € 0,25, in quanto il sopra citato art. 8 afferma inoltre che i canoni vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, per un totale di € 207,10;

Preso atto che il richiedente ha presentato:

-l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 12/10/2017 dovuto per le spese istruttorie;

-l'attestazione del versamento dell'importo di € 205,00 eseguito in data 27/10/2016 quale canone di concessione relativo all'annualità 2016-2017 e valido fino al 03/10/2017;

-l'attestazione del versamento dell'importo di € 257,08, eseguito in data 03/08/2018 relativo al canone residuo valido fino al 31/12/2017 e al canone 2018, comprensivi degli interessi legali e delle rivalutazioni ISTAT dovuti;

Ritenuto che:

-si possa proseguire l'iter del procedimento in argomento indipendentemente dall'espressione del parere del Comune di Ferrara, richiesto dalla con nota n. PGFE/2018/3280 del 16/03/2018 e che non risulta pervenuto alla competente SAC ARPAE di Ferrara, giusto quanto previsto dall'art. 3

della Legge 124/2015, essendo ormai decorsi i termini ivi indicati;

-sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, sussistano quindi i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale per rampa carrabile e manufatto di scarico richiesta al sig. Angelo Beccati;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1) di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Sig. Angelo Beccati nato a Portomaggiore (FE) il 10/12/26 C.F.: BCCNGL26T10G916M, la concessione demaniale per occupazione con rampa carrabile e manufatto di scarico per acque depurate, in sponda destra del Po di Volano, via Comacchio 739 in Comune di Ferrara, area censita catastalmente al Foglio 234 mappale 103 (fronte) del Comune medesimo, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) di stabilire che la concessione ha efficacia dal 04/10/2017 e la sua scadenza è fissata al 31/12/2028 e che l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il

ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2. di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 14100/2005, il sig. Angelo Beccati è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 75,00, versate dal richiedente in data 12/10/2017 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna-Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" ed introitate sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n.59 e 15 maggio 1997, n.127 (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017;

5. di dare atto che il Concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna il canone residuo per il periodo 04/10/2017 - 31/12/2017 di € 49,98 ed il canone

per l'anno 2018 di € 207,10, per un totale di € 257,08, comprensivo degli interessi legali, in data 03/08/2018 mediante c/c postale VCYL 0267. Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

6. di stabilire che il canone per l'annualità 2018 è fissato in € 206,85, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e la L.R. 2/2015;

7. di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

8. di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà corrispondere i canoni annui successivi al 2018 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione e di effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

9. di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

10. di dare atto che la cauzione, quantificata in € 275,00 ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 e versata a suo tempo dal concessionario rimarrà depositata a garanzia del presente titolo concessorio;

11. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e

5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

12. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

13. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso;

15. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, pratica FE04T0075/17RN01 a favore del Sig. Angelo Beccati C.F. BCCNGL26T10G916M:

Art. 1 - Oggetto

Il Sig. Angelo Beccati nato a Portomaggiore (FE) il 10/12/26, C.F. BCCNGL26T10G916M, è autorizzato ad occupare un'area del demanio idrico, con rampa carrabile e manufatto di scarico per acque depurate diam. 120 mm, in sponda dx del Po di Volano, in via Comacchio 739 in Comune di Ferrara. L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente al Foglio 234 mappale 103 (fronte) del Comune di Ferrara.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

1. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.
2. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sotto passante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.
3. Il concessionario è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.
4. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al concessionario.

5. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.

6. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte della A.R.S.T e P.C., Servizio Area Reno e Po di Volano) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.

7. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

8. Il concessionario è consapevole che l'area dove insiste la rampa ed il manufatto di scarico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

9. L'A.R.S.T e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'A.R.S.T e P.C. non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario; resta inteso che l'A.R.S.T e P.C. interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

10. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Agenzia concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'A.R.S.T e P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

11. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

12. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie

conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

13. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Amministrazione concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati al corpo arginale, alle sponde del canale ed alle loro pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:


- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno

acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

cartografia di riferimento



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.